

ALLEGATI 10 e 10A - CONDIZIONI DELLA POLIZZA ASSICURATIVA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E GARANZIE ASSICURATIVE

eccezioni con riguardo agli articoli 1892 e 1893 del c.c., fatti salvi i conseguenti diritti di rivalsa della Società.

Art. 3 – Trasmissione di denuncia di sinistro

Qualora l'Amministrazione fosse chiamato a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all'Assicurato principale, è data loro facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.

Art. 4 – Modifiche contrattuali, inadempienze, scadenza naturale

La Società si impegna a dare immediato avviso scritto all'Amministrazione con sede in Roma, P.zza del Viminale, 1, con raccomandata A/R, di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto alle clausole previste nel presente documento e nell'allegato 9A "Garanzie Assicurative", nonché di ogni inadempienza del contraente/Assicurato Principale che possa comportare la non operatività della garanzia, anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 del c.c.

In tale specifico caso, l'Amministrazione avrà la facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento del premio da parte del contraente/Assicurato Principale, periodo durante il quale la Società si impegna a mantenere operativa la polizza di assicurazione.

La Società si impegna a dare avviso scritto anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza.

Art. 5 – Pagamento dei sinistri

I sinistri, indennizzabili ai sensi della presente polizza, verranno pagati direttamente al terzo danneggiato senza applicazione delle eventuali franchigie o scoperti previsti in polizza, i quali rimangono comunque sempre a carico dell'Assicurato.

In tal caso il terzo danneggiato ricevuto il pagamento rilascerà atto di completa liberatoria.

Solo con il benestare della Società l'Assicurato Principale potrà indennizzare direttamente il terzo, con l'intesa che successivamente la Società liquiderà il sinistro al proprio assicurato.

Art. 6 – Cessazione dell'Assicurazione

La Società dovrà informare l'Amministrazione

- con un preavviso di almeno 60 giorni, dell'intenzione o della decisione di esercitare il recesso dal contratto assicurativo per qualunque motivo ed anche se conseguente al mancato pagamento del premio;
- con un preavviso di almeno 30 giorni, qualora avendo il Contraente avanzato richiesta di proroga o rinnovo del contratto, non intenda accordare tale proroga o rinnovo alle medesime condizioni in corso;
- con un preavviso di almeno 30 giorni in caso di disdetta della polizza;

- immediatamente qualora venga a conoscenza di atti o situazioni, inclusa ogni inadempienza del Contraente, che possano invalidare in tutto o in parte l'Assicurazione;
- con un preavviso di almeno 60 giorni, in caso di naturale scadenza della polizza.

IL CONTRAENTE
LA SOCIETÀ

Allegato 10A: GARANZIE ASSICURATIVE

- R.C.T. Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per tutte le attività previste dall'appalto;

Condizioni particolari:

- Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti dell'Amministrazione, subappaltatori e loro dipendenti
- Massimale unico minimo € 3.000.000 per evento/anno;
- Lavoro presso terzi senza sottolimiti;
- Danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
- Danni agli impianti e/o macchinari oggetto dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
- Danni a qualsivoglia cosa di terzi che si trova nell'ambito dei lavori.

- R.C.O. Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera

Condizioni particolari:

- Massimale minimo unico Euro 3.000.000 per evento e per anno con il massimo di Euro 1.500.000 per persona;
- Definizione di prestatore di lavoro a norma di legge in vigore al momento del sinistro.

- Responsabilità civile professionale per fatti colposi, errori od omissioni causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le seguenti attività (comprese quelle relative e complementari) previste dall'appalto:

Condizioni e limiti richiesti:

- Massimale minimo di 3.000.000,00 per evento/anno
- Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti dell'Amministrazione, subappaltatori e loro dipendenti;
- Retroattività dalla data di inizio del servizio, postuma (ovvero impegno a mantenere in vigore la copertura) 2 anni dopo la data in cui termina il servizio.